PER L'APPLICAZIONE ALLE NUOVE PROVINCIE DEL REGNO DELLE REGIE PATENTI DEL 9 AGOSTO 1836 SUGLI ALLOGGI E SOMMINISTRANZE MILITARI

Art. 2

La retribuzione giornaliera per la fornitura dell'alloggio agli Uffiziali sara' aumentata in tutto il Regno d'un terzo sulla misura stabilita dalla tariffa che fa parte del regolamento annesso alla Patente 9 agosto 1836, n. 453. Inoltre l'aumento del terzo che in calce a quella tariffa e' stabilito a favore delle Citta' Capoluoghi di Divisione, dovra' calcolarsi sulla somma complessiva della tariffa sopra riformata, e sara' accordato alle Citta' Capoluoghi di Divisione e Sotto-Divisioni territoriali militari.

La retribuzione per la somministrazione dei mezzi di trasporto sara' pure aumentata d'un quarto sulla misura stabilita dalla tariffa contenuta nella tabella annessa al Decreto 27 gennaio 1854, n. 1204.

Versione in vigore dal 23 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per l'applicazione alle nuove Provincie del Regno delle Regie Patenti del 9 agosto 1836 sugli alloggi e somministranze militari
Estremi	Legge 4 agosto 1861, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-l-applicazione-alle-nuove-provincie-del-regno-delle-regie-patenti/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it